



Circolare n. 7/2025 RG

Roma, 6 marzo 2025

*Alle Organizzazioni territoriali
Alle imprese associate*

OGGETTO: Art. 1, commi 101 e segg. Legge 213/2023 – Obbligo di assicurazione contro i rischi catastrofali – Regolamento attuativo D.M. 30 gennaio 2025, n. 18.

La legge di bilancio 2024 (n. 213/2023), all'art. 1, commi 101-112, ha introdotto l'obbligo, per tutte le imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia e tenute ad iscriversi al registro delle imprese, di assicurare il proprio patrimonio contro le catastrofi naturali.

Il termine per adempiere, originariamente fissato al 31/12/2024 è stato differito al 31 marzo 2025 dall'art. 13, comma 1, del d.l. 27/12/2024, n. 202 (c. d. "Milleproroghe") senza subire altre modifiche da parte della legge di conversione.

Nel frattempo è stato emanato il D.M. 30/01/2025 n. 18, pubblicato lo scorso 27 febbraio, che entrerà in vigore il prossimo 14 marzo, recante le disposizioni attuative del nuovo obbligo.

Per quanto l'art. 11 di tale decreto faccia salvi i comportamenti già adottati, il ridotto tempo a disposizione delle numerose imprese coinvolte dal nuovo obbligo potrebbe indurre il governo a disporre ulteriori differimenti oltre a quello già stabilito.

I beni che devono essere coperti da assicurazione sono quelli indicati dal Codice Civile, art. 2424, primo comma, nella sezione Attivo, alla voce B-II, numeri 1, 2, 3, che costituiscono le così dette immobilizzazioni materiali, e precisamente:

1. terreni e fabbricati;
2. impianti e macchinario;
3. attrezzature industriali e commerciali.

L'elenco indicato comprende quindi gran parte dei beni d'impresa materiali, che potrebbero subire danni per effetto di sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni: la norma ha sollevato perplessità per l'obbligo di stipula di un contratto privato contro rischi di natura oggettiva.

È però un intervento indiretto dello Stato, che si esplica per mezzo della SACE SpA, per contribuire fino al 50% degli indennizzi dovuti dalle assicurazioni al verificarsi di tali eventi, entro il limite di 5 miliardi per il 2024 e per un importo superiore per gli anni 2025 e 2026.

Il riferimento al Codice Civile chiama in causa la responsabilità degli amministratori che, con la diligenza del "buon padre di famiglia" sono tenuti a curare, e quindi assicurare, l'integrità del patrimonio aziendale e la sua conservazione dinanzi alle principali calamità naturali.

Il comma 102 della legge in oggetto stabilisce infatti che il mancato adempimento di tale obbligo avrà riflessi negativi sull'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni finanziarie coperte da risorse pubbliche, che devono essere tutelati (almeno per la durata dei relativi vincoli).

Il D.M. 18/2025 fornisce importanti chiarimenti sui beni da assicurare:

1. terreni: riguarda sia i fondi che le loro porzioni che, pur non essendo ammortizzabili, fanno parte del patrimonio dell'impresa;

-
2. fabbricati: l'intera costruzione edile, comprensiva di tutte le opere e impianti fissi e infissi, al servizio del fabbricato e di chi lo utilizza;
 3. impianti e macchinari: tutti gli impianti e le macchine atte allo svolgimento dell'attività esercitata dall'assicurato;
 4. attrezzature industriali e commerciali: comprendono tutte le macchine, gli attrezzi, utensili e relative parti di ricambio, gli impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, gli impianti e mezzi di sollevamento, pesatura, imballaggio e trasporto, non iscritti al Pubblico registro automobilistico.

Il riferimento al P.R.A. esclude gli autoveicoli (automobili, autocarri, mezzi d'opera, ad uso speciale e relativi rimorchi) e i motoveicoli dall'obbligo assicurativo.

Di conseguenza, i veicoli non soggetti ad iscrizione al P.R.A. dovrebbero essere compresi nell'assicurazione: macchine agricole di cui all'art. 57 del Codice della strada, macchine operatrici di cui all'art. 58, attrezzature mobili non classificabili come veicoli.

Oltre agli automezzi sono esclusi – ai sensi del citato art. 2424 C.C., comma 1, n. 4 – gli “altri beni” come mobili e arredi, macchine d'ufficio, le materie prime, sussidiarie e di consumo, i prodotti finiti e le merci che rientrano nell'attivo circolante.

Il decreto specifica quali siano gli eventi catastrofali contro i quali ci si deve assicurare:

- a) alluvione, inondazione e esondazione: la fuoriuscita d'acqua, anche con trasporto ovvero con mobilitazione di sedimenti, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali;
- b) sisma: sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell'INGV in relazione all'epicentro del sisma;
- c) frana: movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua.

Per tutte le calamità sopra elencate sono considerate come singolo evento le prosecuzioni dei fenomeni entro le 72 ore dalla loro prima manifestazione.

La copertura assicurativa non si estende ai danni indiretti, come i furti di beni non custoditi in conseguenza dell'evacuazione dell'immobile o di danneggiamento di serramenti, le perdite di fatturato e di guadagno, i tentativi di messa in sicurezza non andati a buon fine.

I danni indiretti possono essere oggetto di un apposito contratto assicurativo, la cui convenienza economica deve essere valutata in relazione all'entità percentuale del mancato guadagno, alla natura e valore del danno complessivo, ecc.

I danni arrecati a terzi, provocati dai beni assicurati, non sono compresi nella polizza contro i rischi catastrofali, che indennizza unicamente la proprietà per i danni o il perimento del bene; essi possono essere coperti solo da una normale polizza di responsabilità civile verso terzi.

Non sono inoltre coperti, come spiega il D.M. 18/2025, all'art. 1 comma 3, i danni derivanti da sabotaggio o cause politiche, belliche e quelli relativi ad armi, o sostanze pericolose o derivanti da inquinamento o contaminazione.



L'eventuale sversamento e dispersione di carburanti e lubrificanti, in conseguenza della rottura di serbatoi o della loro sommersione, non è quindi compresa nell'assicurazione catastrofale e dovranno quindi essere inseriti nella polizza di responsabilità civile verso terzi.

Sono esclusi dall'obbligo assicurativo:

- le imprese agricole di cui all'art. 2135 C.C., alle quali si applica la disciplina del Fondo mutualistico nazionale (Fondo Agricat) per la copertura dei danni catastrofali e di quelli meteo climatici alle produzioni agricole, causati da alluvione, gelate, siccità, ecc.;
- le imprese i cui beni immobili siano gravati da abuso edilizio o siano stati costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.

Cordiali saluti

Ufficio tecnico CAIAGROMECC